

**N. 511** del Reg. Deliberazioni

**del 17/04/2024**

**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Pietro Girardi -**

**(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto  
n. 15 del 26.02.2024 e Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 29.02.2024)**

**OGGETTO: Area Comparto - Determinazione definitiva dei Fondi  
contrattuali anno 2023 e determinazione provvisoria anno 2024**

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Dott.ssa Patrizia Davì  
-----

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 05.04.2023 sono stati determinati in via provvisoria per l'anno 2023 i fondi contrattuali del Comparto nella misura indicata negli allegati A) e B) del citato provvedimento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022.

La determinazione provvisoria dei suddetti fondi è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 15.05.2023.

L'art. 23 comma 2 del D.Lgs 25.5.2017 n. 75 prevede che: *...”a decorrere dall’1.1.2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2021 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016...”*

La Circolare n. 19 del 27.04.2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato le indicazioni operative già fornite con precedenti Circolari;

Il comma 4 dell’art. 102 prevede che *“... l’alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all’art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019”*.

Il comma 6 dell’art. 103 prevede, altresì, che *“... l’alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all’art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019”*.

L'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12 *“Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione”* in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che: *“...il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...omissis...”*.

L’art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del “Decreto Calabria”) prevede che in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *“definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio procapite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”*;

In relazione al suddetto limite, con nota prot. n. 179877 dell’1.9.2020, il MEF d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – evidenzia che *“...l’anno 2018 costituisce il limite alla sola spesa complessiva del personale, limite alternativo, se superiore, al valore previsto dall’art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane invece quello indicato dall’art. 23,*

*comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 che corrisponde all'ammontare delle risorse destinate a tale titolo al personale nell'anno 2016";*

Con nota prot. n. 199793 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Incremento fondi contrattuali per l'anno 2022 in applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019", la Regione del Veneto ha comunicato che "a partire dalla competenza 2022 l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alle variazioni del personale in servizio sarà quantificato aziendalmente...l'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi". Con nota Prot 161210 del 29.03.2024 la Regione Veneto ha comunicato i valori definitivi per l'anno 2022 e la quota prevista anno 2023.

La Legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016 ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss con effetto dal 01.01.2017, ed ha istituito l'Azienda Zero quale Ente di Governance del Servizio Sanitario Regionale presso il quale devono essere accentrate le funzioni ed attività amministrativo-gestionali e conseguentemente trasferite risorse per assolvere a tali funzioni.

Nel valore dei fondi anno 2023 ed anno 2024 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021 per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si riporta in via definitiva per l'anno 2023, la decurtazione temporanea dei fondi per i servizi esternalizzati per un importo pari a € 79.522,34 e contestuale congelamento di n. 31,19 posti di Personale dell'Area di Supporto – Operatore Tecnico, di cui all'allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante. Tale importo è provvisoriamente riportato per l'anno 2024.

In riferimento alla decurtazione dei primi 10 giorni di malattia di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008, i fondi sono stati decurtati per l'anno 2023 per le risorse indicate nell'allegato D) al presente provvedimento quante parte integrante, per complessivi € 5.146,91, risorse non utilizzabili per la contrattazione integrativa.

In data 15 aprile 2024 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione dei fondi definitivi per l'anno 2023 e provvisori per l'anno 2024.

Per quanto sopra esposto, il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, sulla base di quanto previsto dagli artt. 102 e 103 del CCNL 2.11.2022, propone di determinare definitivamente per l'anno 2023 e provvisoriamente per l'anno 2024 i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati nei prospetti A e B dei rispettivi anni allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le risorse quantificate del:

- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A\_2023 per € 11.730.045,77
- Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A\_2024 per € 11.734.122,34
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B\_2023 per € 10.194.976,79
- Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B\_2024 per € 10.196.047,13

rispettano il vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

### IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 56/1994

VISTI gli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75

VISTO l'art. 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12;

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria");

VISTA la legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016;

VISTO l'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008;

### DELIBERA

1. di determinare, in via definitiva per l'anno 2023 e provvisoriamente per l'anno 2024 i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati negli allegati sottoriportati e parte integrante del presente provvedimento, concernenti la costituzione dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022
  - Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A\_2023 per € 11.730.045,77
  - Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali – art 102 del CCNL 2.11.2022 – Allegato A\_2024 per € 11.734.122,34
  - Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B\_2023 per € 10.194.976,79
  - Fondo Premialità e condizioni di lavoro – art. 103 del CCNL 2.11.2022 – Allegato B\_2024 per € 10.196.047,13

2. di dare atto che la quantificazione delle risorse dei due suindicati fondi rispetta il vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al netto dei costi per rinnovi contrattuali;
3. di dare altresì atto che nel valore dei fondi definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione a favore di Azienda Zero, di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021, per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34;
4. di provvedere al temporaneo congelamento in via definitiva per l'anno 2023 dei fondi del Comparto per un importo complessivo di € 79.522,34 oltre ad oneri riflessi, ed al contestuale congelamento di n. 31,19 posti di Area del Personale di Supporto – Operatore Tecnico, in applicazione dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come esplicitato nell'Allegato C al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso e che tali importi sono stati provvisoriamente indicati anche per l'anno 2024;
5. di dare atto che i fondi definitivi dell'anno 2023 sono stati decurtati per il valore corrispondente ai primi 10 giorni di malattia di cui all'art. 71 del D.L. 112/2008 per l'importo di € 5.146,91 oltre ad oneri riflessi, così come indicato nell'allegato D al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
6. di dare atto che in data 15 aprile 2024 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione definitiva dei fondi per l'anno 2023 e provvisoria per l'anno 2024;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e smi, unicamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria
8. di dare atto, infine, che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento è stata prevista nel bilancio di esercizio dell'anno 2023 e del bilancio di previsione anno 2024 nei sottoconti del personale dipendente dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto.

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: Dott.ssa Patrizia Davì

UOS Gestione Economica Responsabile: Dott.ssa Monica Cattelan

\* \* \* \* \*

*Pareri favorevoli in quanto di competenza:*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto Sembeni

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alberto Rigo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Girardi



**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:						
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b1)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 36 CCNL 07.04.1999, art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 49 CCNL integrativo 20.09.2021 - Misura Indennità di funzione) e INDENNITA' DI COORDINAMENTO ( art. 10 CCNL 20.09.2001-2° biennio, art. 5 CCNL integrativo 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento)	872.750,00
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 8		risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) quota parte per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ai quali da 01.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00 - n. dipendenti all'1.1.2023 n. 1867 * 930,00 (area dei professionisti)	1.736.310,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 1		Incremento a decorrere dall'1.1.2021 del Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 - Incremento pari ad € 84,50 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. -PER NUMERO DIPENDENTI ai 31.12.2018: HR Giuridico - Interrogazione - Consultazione giuridica al 31.12.2018 n. 2384	201.448,00
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); [indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 5		Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed osteriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo al 31.12.2022	14.196,00
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b 2)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) differenza rispetto al punto c. 2 l. a ) (art. 45 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - Indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità - e art. 2 c. 3 CCNL 27.06.1996 - rideeterminazione finanziamento fondo corresponsione trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro)	90.543,35
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b 3)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.06.2006 - Valore Stampa Bil S156 - del 4.4.2023	723.296,29
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento del valore delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sopresse e sostituite dai nuovi DEP (art. 19 CCNL 02.11.2022). Valore Stampa Bil S156 - del 4.4.2023	5.679.414,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 2		Incremento ai sensi dell'art. 101 c. 2 al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite con decorrenza 1.1.2022 - Il fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97 c. 1 (Incrementi degli stipendi tabellari con le scadenze ivi previste) - Valore Stampa COMO 1461 del 21.12.2022	216.710,00
		CCNL 21.05.2018	Art. 81	c. 3	lettera a	Incremento dell'importo inserito nel Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81) quale incremento rivalutazione valore fasce art. 76 CCNL 21.05.2018 (tabella A CCNL 21.05.2018) (valore di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)	158.417,03
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nell'ex posizione economica Ds Valore intero per tutti i dipendenti Euro 1825,42 + 13a = 1977,53* 49 dipendenti al 31.12.2022	96.898,97
						<b>9.789.983,64</b>	

**Incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)					Valore annuo della RIA (Ritribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'anno precedente (nel Fondo anno 2023 si rileva RIA ANNO INTERO 2022) - STAMPA BILS150 - RIA Cessati - RIA Assunti Importi rapportati ad ANNO anni 2018-2019-2020-2021-2022	231.806,64
						Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c2 del D.Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in Legge dalla L. 12/2019	- 231.806,64
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;						-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;						-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12, (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)						-

**Ulteriori incrementi**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
Art. 102 c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico del bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli Incarichi).					Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di € 145,53 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018 - Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al Titolo III - Capo III - sistema degli incarichi - N. teste 2340 dato comunicato da R.V. con e.mail del 17.03.2023	343.450,80
	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. Nota R.V. prof 161210 del 29.03.2024					Nota Regione Veneto pervenuta con prof 29823 del 29.03.2024	1.713.567,60

**Decurtazioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.					Nota prof 35568 del 31.12.2021	- 87.930,73

**RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI**

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Allegato D -					- 4.076,57
Art 6 Bis DLgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - valore consuntivo anno 2023 - Allegato C					- 24.948,97

<b>TOTALE FONDO INCARICHI 2023 - UTILIZZABILE</b>	<b>11.730.045,77</b>
---	----------------------

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 – Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 – L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo DEFINITIVO 2023 Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.985.357,37
* Fondo DEFINITIVO 2023 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.114.006,97
	<b>17.099.364,34</b>
CONFRONTO FONDI ANNO 2023 RISPETTO FONDI ANNO 2017	- 249.791,09

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-D-E-F) risorse di cui Decreto Calabria (G)	e - 2.744.688,40
ART 102 Fondo incarichi anno 2023 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017	8.985.357,37

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:						
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b1)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 36 CCNL 07.04.1999, art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 49 CCNL integrativo 20.09.2021 - Misura Indennità di funzione) e INDENNITA' DI COORDINAMENTO ( art. 10 CCNL 20.09.2001-2° biennio, art. 5 CCNL integrativo 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento)	872.750,00
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 8		risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) quota parte per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ai quali da 01.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00 - n. dipendenti all'1.1.2023 n. 1867 * 930,00 (area dei professionisti)	1.736.310,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 1		Incremento a decorrere dall'1.1.2021 del Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 - Incremento pari ad € 84,50 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. -PER NUMERO DIPENDENTI ai 31.12.2018: HR Giuridico - Interrogazione - Consultazione giuridica al 31.12.2018 n. 2384	201.448,00
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); [indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 5		Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed osteriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo al 31.12.2022	14.196,00
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b 2)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) differenza rispetto al punto c. 2 l. a ) (art. 45 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - Indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità - e art. 2 c. 3 CCNL 27.06.1996 - rideeterminazione finanziamento fondo corresponsione trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro)	90.543,35
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b 3)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla corresponsione dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.06.2006 - Valore Stampa Bil S156 - del 4.4.2023	723.296,29
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento del valore delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono soppresse e sostituite dai nuovi DEP (art. 19 CCNL 02.11.2022). Valore Stampa Bil S156 - del 4.4.2023	5.679.414,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 2		Incremento ai sensi dell'art. 101 c. 2 al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite con decorrenza 1.1.2022 - Il fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97 c. 1 (Incrementi degli stipendi tabellari con le scadenze ivi previste) - Valore Stampa COMO 1461 del 21.12.2022	216.710,00
		CCNL 21.05.2018	Art. 81	c. 3	lettera a	Incremento dell'importo inserito nel Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81) quale incremento rivalutazione valore fasce art. 76 CCNL 21.05.2018 (tabella A CCNL 21.05.2018) (valore di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)	158.417,03
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	lettera b	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nell'ex posizione economica Ds Valore intero per tutti i dipendenti Euro 1825,42 + 13a = 1977,53* 49 dipendenti al 31.12.2022	96.898,97
						<b>9.789.983,64</b>	

**Incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)					Valore annuo della RIA (Ritribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'anno precedente (nel Fondo anno 2023 si rileva RIA ANNO INTERO 2022) - STAMPA BILS150 - RIA Cessati - RIA Assunti Importi rapportati ad ANNO anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023	248.197,56
						Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c2 del D.Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in Legge dalla L. 12/2019	- 248.197,56
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;						-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;						-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12, (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)						-

**Ulteriori incrementi**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
Art. 102 c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico del bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli Incarichi).					Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di € 145,53 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018 - Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al Titolo III - Capo III - sistema degli incarichi - N. teste 2340 dato comunicato da R.V. con e.mail del 17.03.2023	343.450,80
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. VALORE PROVVISORIO ANNO 2023						Nota Regione Veneto pervenuta con prot 29823 del 29.03.2024	1.713.567,60

**Decurtazioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.					Nota prot 35568 del 31.12.2021	- 87.930,73

**RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI**

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. A consuntivo					
Art 6 Bis DLgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - provvisoriamente riportato valore consuntivo anno 2023 - Allegato C					- 24.948,97

**TOTALE FONDO INCARICHI PROVVISORIO ANNO 2024 - UTILIZZABILE**

**11.734.122,34**

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 – Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 – L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo PROVVISORIO 2024 Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.989.433,94
* Fondo PROVVISORIO 2024 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.115.077,31
	<b>17.104.511,25</b>
CONFRONTO FONDI ANNO 2024 RISPETTO FONDI ANNO 2017	- 244.644,18

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-D-E-F) e - 2.744.688,40  
risorse di cui Decreto Calabria (G)

ART 102 Fondo incarichi provvisorio anno 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017 8.989.433,94

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:				
	c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]]			risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80), al netto di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITA' DI INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITA' PROFESSIONALI: IQP ed IPS (Vedi art. 102 c.2 lettera c)	4.366.881,36
		importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 3 lettera d)	incremento nel Fondo Condizioni Lavoro ed incarichi a partire dall'anno 2018 per 1/365 ed è quindi presente nei fondi aziendali per quota intera a partire dall'anno 2019. - Importo su base annua pari ad € 91 per le unità di personale destinato del CCNL in servizio al 31.12.2015
	c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)			Risorse consolidate al 31.12.2017 nell'ex Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b). Si faccia riferimento all'importo consolidato nel Fondo di cui all'art. 102 comma 2 lettera d). Vedi art. 102 c.2 Lett. d	3.879.960,93

**Incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 3	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle es. indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c):				-

**Risorse variabili.**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art.103	c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);				-
	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997: (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)				-
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; [Piani di razionalizzazione]				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;				-
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. (RATEI RIA)			della RIA rateo mensile per il personale cessato riferito all'ANNO PRECEDENTE STAMPA BIL1510	16.092,32
					Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c2 del D.Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in Legge dalla L. 12/2019	16.092,32

8.459.964,29

**Ulteriori incrementi**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.			Si tratta di risorse destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO, PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di 68,41 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018 - N. feste 2360 dato comunicato da R.V. con e.mail del 17.03.2023	161.447,60
	c. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo. (DA REGIONE)			Nota R.V. - 3106 del 03.01.2023 o nell'allegato A alla DGR 1639/2022 - INDENNITA' DI FRONTO SOCCORSO anno 2023	261.890,48

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 10	alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con priorità destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (Lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)				-
	c. 11	ai trattamenti economici ai sui al comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 [(RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA.(NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge)]. ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE				-
	c. 12	In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).			Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella del trasferimento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e certe di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativo alla sola premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decorrenza determinata. ESCLUSO Risorse art.11 DL 35/2019 Risorse DL Calabria	-
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. Nota R.V. Prot 161210 del 29.03.2024				Nota Regione Veneto - pervenuta con Prot 29823 del 29.03.2024	1.458.705,74	

**Riduzioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 103 c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102. c. 3, lett. b)				Incremento per l'imparto corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo al 31.12.2022 - art. 102 c. 2 1 b)	- 14.196,00

**Decurtazioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.				Nota prof 35568 del 31.12.2021	- 77.191,61

**RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI**

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. - Allegato D					- 1.070,34
Art 6 Bis DLgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - valore consuntivo anno 2023 - Allegato C					- 54.573,37

<b>TOTALE FONDO UTILIZZABILE PREMIALITA' E CONDIZ LAVORO ANNO 2023</b>	<b>10.194.976,79</b>
--	----------------------

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo DEFINITIVO 2023 Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.985.357,37
* Fondo DEFINITIVO 2023 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.114.006,97
	<b>17.099.364,34</b>

CONFRONTO FONDI ANNO 2023 RISPETTO FONDI ANNO 2017 - 249.791,09

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-E) Decreto Calabria (D)	e risorse di cui	
ART 103 Fondo Premialità e Condizioni di lavoro provvisorio 2023 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017	-	2.080.969,82
		8.114.006,97

**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:				
	c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]]			risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80), al netto di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITA' di INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITA' PROFESSIONALI: IQP ed IPS (Vedi art. 102 c.2 lettera c)	4.366.881,36
		importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 3 lettera d)	incremento nel Fondo Condizioni Lavoro ed incarichi a partire dall'anno 2018 per 1/365 ed è quindi presente nei fondi aziendali per quota intera a partire dall'anno 2019.- Importo su base annua pari ad € 91 per le unità di personale destinato del CCNL in servizio al 31.12.2015
	c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)			Risorse consolidate al 31.12.2017 nell'ex Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b). Si faccia riferimento all'importo consolidato nel Fondo di cui all'art. 102 comma 2 lettera d). Vedi art. 102 c.2 Lett. d	3.879.960,93

**Incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 3	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle es. indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c):				-

**Risorse variabili.**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art.103	c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);				-
	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997: (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)				-
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; [Piani di razionalizzazione]				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;				-
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. (RATEI RIA)			della RIA rateo mensile per il personale cessato riferito all'ANNO PRECEDENTE STAMPA BIL1510	7.401,43
					Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c2 del D.Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in Legge dalla L. 12/2019	7.401,43

8.459.964,29

**Ulteriori incrementi**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.			Si tratta di risorse destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO, PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di 68,41 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018 - N. teste 2360 dato comunicato da R.V. con e.mail del 17.03.2023	161.447,60
	c. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo. (DA REGIONE)			Nota R.V. - 3106 del 03.01.2023, a nell'allegato A alla DGR 1639/2022 - INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO - Provvisoriamente riportato Valore anno 2023	261.890,48

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 10	alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con priorità destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (Lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)				-
	c. 11	ai trattamenti economici ai sui al comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 [(RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA.(NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge)]. ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE				-
	c. 12	In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).			Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella del trasferimento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e certe di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativo alla sola premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decorrenza determinata. ESCLUSO Risorse art.11 DL 35/2019 Risorse DL Calabria	-
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria"- provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. VALORE PROVVISORIO ANNO 2023				Nota Regione Veneto - pervenuta con Prot 29823 del 29.03.2024	1.458.705,74	

**Riduzioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 103 c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102. c. 3, lett. b)				Incremento per l'imparto corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo al 31.12.2022 - art. 102 c. 2 1 b)	- 14.196,00

**Decurtazioni**

Riferimento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.				Nota prof 35568 del 31.12.2021	- 77.191,61

**RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI**

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. - A consuntivo					
Art 6 Bis DLgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - provvisoriamente riportato valore consuntivo anno 2023 - Allegato C					- 54.573,37

<b>TOTALE FONDO PROVVISORIO PREMIALITA' E CONDIZ LAVORO ANNO 2024</b>	<b>10.196.047,13</b>
---	----------------------

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo PROVVISORIO ANNO 2024 - Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.989.433,94
* Fondo PROVVISORIO 2024 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022 (al netto delle risorse derivanti dagli incrementi contrattuali)	8.115.077,31
	<b>17.104.511,25</b>

CONFRONTO FONDI ANNO 2024 RISPETTO FONDI ANNO 2017 - 244.644,18

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-E) Decreto Calabria (D)	e risorse di cui	
ART 103 Fondo Premialità e Condizioni di lavoro provvisorio 2024 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017	-	2.080.969,82
		8.115.077,31

## Applicazione Art. 6 bis del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.

VALORE ANNO 2023

## Valore anno 2023 - Decurtazione temporanea fondi contrattuali e congelamento Posti - AREA DEL COMPARTO

ore annue per attività

**ATTIVITA' CONTACT CENTER****DDG 218 DEL 7.03.2018 CONTRATTO DI CONTACT CENTER - Integrazione con attività di back office****DDG 629 DEL 23.07.2018 - DDG 1179 DEL 5.10.2022 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP****Attività di back office Ufficio Agende ed attività Front Office Centro Prelievi****dall'1.04.2018 aggiudicato al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI**

n. 60 ore / settimana presso l'Ufficio Agende del PO di Rovigo } fino al 31.10.2022

n. 10 ore / settimana presso l'Ufficio Agenze del PO di Adria }  
n. 130 ore / settimana presso l'Ufficio Agende del PO di Rovigo } dall'1.11.2022

n. 80 ore / settimana presso l'Ufficio Agenze del PO di Adria }

n. 129 ore/settimana presso Rovigo Centro Prelievi }

n. 60 ore/settimana presso Ospedale di Ad Centro Prelievi } dall'1.11.2022

n. 31 ore/settimana presso Trec Centro Prelievi }

CON DDG 503 DEL 28.07.2021 servizio prorogato fino al 31.01.2022

CON DDG 142 DEL 4.02.2022 servizio prorogato fino al 31.07.2022

CON DDG 938 DEL 3.08.2022 servizio prorogato fino al 31.10.2022

CON DDG 1179 del 5.10.2022 viene fatta adesione a Consip dall'1.11.2022

anno 2023

52

**impegno settimanale h.**

430

22.360,00

**DDG 339 DEL 30.04.2019 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO RECUPERO CANI VAGANTI E GATTI FERITI SUL TERRITORIO**

dal 06.05.2019 al 30.09.2020

DDG 953 DEL 12.12.2019 CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE fino 30.09.2020

DDG 794 del 24.09.2020 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LEGA EUROPEA dall'1.10.20 al 30.09.2022

DDG 1140\_2022 proroga dall'ottobre 2022 a settembre 2023

**Servizio di recupero cani vagant, cani e gatti feriti sul territorio**

- n. 1 operatore per servizio di pulizie del canile

settimane

52

4212

- n. 1 operatore per Serv. Supporto intervento del Veterinario

**impegno settiman. H-**

81

- catture cani

proroga x 6 mesi dal 30.09.2023 fino 31.03.2024

2 operat tot. 40,5 h/ settimana

DDG 1306\_2023 fino al 31.03.2024

**DDG 250 del 24.03.2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI INTERNI OSPEDALE DI ROVIGO**

Affidamento alla ditta Euro&amp;Promos FM Spa

Previsti 306 h / settimana fino 31.8 - dall'1.9.2023 210 h/settimana

DDG 818\_2020 - DDG 993\_2021 DDG 668\_2022-1520 del 21.12.2022 Ospedali di Ro-Ad\_Trec

DDG 912 del 13.7.2023 proroga fino al 31.07.2023

DDG 1209\_2023 proroga fino al 31.12.2023

settimane 35 10710

**impegno settiman. H-** 306

settimane 17 3570

**impegno settiman. H-** 210**DDG 876 del 21.10.2020 SERVIZIO GUARDIANIA PORTINERIA OSPEDALE DI ROVIGO**

RTI SICURITALIA GROUP SERVICE E CIVIS SPTA

DDG 876 del 21.10.2020 periodo OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2023

impegno di 12h per notturne \* 365 gg

settimane 52

**impegno settimanale** 84 4368

---

---

**45.220****Il personale coinvolto nei contratti sopracitato****viene assimilato all'OPERATORE TECNICO cat. B del Comparto sanità**

valore ore convenzione annuo comunicato da R.V.

**1450****31,19****n. Posti congelati AREA  
DEL PERSONALE DI  
SUPPORTO . Operatore  
Tecnico****valori medi**

valore medio

valore medio **Fondo incarichi progressioni economiche art. 102 CCNL 02.11.2022****800,00**

qualifica di operatore tecnico B - 1 DEP

valore medio **Fondo Premialità e condizioni di lavoro art. 103 CCNL 2.11.2022****2.242,56**

qualifica di operatore tecnico B1 ( quota performance + valore medio accessorio )

n. dipend da  
decurtareValore medio  
annuo**Valore temporatea  
decurtazione fondi  
2023****Fondo incarichi progressioni economiche**

31,19

800,00

**24.948,97**

(art. 102 CCNL 02.11.2022 - triennio 2019-2021)

**Fondo premialità e condizioni di lavoro**

31,19

1.749,92

**54.573,37**

(art. 103 CCNL 02.11.2022 - triennio 2019-2021)

---

**79.522,34**

**ANNO 2023**

Allegato D

valori aggiornati con stampa del 22/01/2024

Valori in Euro

Voce		Categ B - CS	Categ BS -CD	Categ C -CA	Categ D -CP	Totale
805	Emolumento UnaTantum	702,48	548,07	1.248,31	15.259,83	17.758,69
1501	Indennità polizia giudiz				394,49	394,49
2900	indennità coordinamento				150,99	150,99
3536	Indennità funzione parte variabile				3.925,58	3.925,58
5700	Indennità rischio radiologico				675,85	675,85
<b>Totale</b>		<b>702,48</b>	<b>548,07</b>	<b>1.248,31</b>	<b>20.406,74</b>	<b>22.905,60</b>

a bilancio

	Art. 102 - Fondo Incarichi e Progressioni Economiche	Art. 103 - Fondo Premialità e condizioni di lavoro	Totale
Risorse non utilizzabili per contrattazione integrativa	4.076,57	1.070,34	5.146,91